

## XIII

4 marzo 1975

## RIAD

**Accordo tra l'Italia e l'Arabia Saudita per la cooperazione economica, industriale, tecnica e finanziaria (1)**

## ACCORDO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Arabia Saudita, desiderando rafforzare e sviluppare ulteriormente i rapporti esistenti tra loro, hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1

Le Parti contraenti si adopereranno ad incoraggiare la cooperazione reciproca nei settori economico, industriale, minerario, agricolo, delle comunicazioni, dei trasporti, dell'elettricità, nonché in quello finanziario.

## Articolo 2

I due Governi faciliteranno, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nei Paesi rispettivi, la cooperazione fra gli organismi e le imprese interessate dei due Paesi, nonché la conclusione di accordi a lungo termine e contratti tra le imprese pubbliche e private al fine di assicurare soprattutto la partecipazione reciproca all'esecuzione dei rispettivi programmi di sviluppo.

Le due Parti faciliteranno altresì, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nei Paesi rispettivi, la conclusione di contratti a lungo termine relativi al rifornimento di materie prime, la fornitura di beni strumentali, nonché il trasferimento di tecnologie.

## Articolo 3

Al fine di facilitare la realizzazione di progetti nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo, le due Parti

---

concederanno ogni necessaria facilitazione alle persone e agli enti interessati, in particolare per quanto concerne la concessione di visti d'ingresso e permessi di soggiorno, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi.

#### Articolo 4

Viene istituita una Commissione Mista formata da rappresentanti dei due Governi. Tale Commissione si riunirà alternativamente in Italia e in Arabia Saudita, quando sarà ritenuto necessario, al fine di identificare, esaminare e preparare la conclusione di intese relative a progetti di sviluppo e alla loro realizzazione. Detta Commissione potrà avvalersi della collaborazione degli esperti che siano ritenuti necessari.

#### Articolo 5

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle due Parti contraenti derivanti dalla loro appartenenza a Comunità o Unioni Economiche o a Gruppi regionali o sub-regionali.

#### Articolo 6

A. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'adempimento delle procedure previste dalle loro rispettive legislazioni.

B. Il presente Accordo entrerà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà tacitamente ricondotto per lo stesso periodo, a meno che una delle due Parti comunichi all'altra la propria intenzione di porvi termine mediante un preavviso di sei mesi prima della sua scadenza.

C. Sulla realizzazione dei progetti avviati durante la validità del presente Accordo non inciderà la sua scadenza.

Fatto a Riad il 4 Marzo 1975, corrispondente a 21 Safar 1395 dell'Egira, in sei originali di cui due in lingua italiana, due in lingua araba e due in lingua inglese.

*Per il Governo del  
Regno di Arabia Saudita*  
H. H. PRINCE MUSAID BIN  
ABDULRAHMAN

*Per il Governo della  
Repubblica Italiana*  
M. RUMOR